



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

26/09/2025

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n.1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensionefnm.it
e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it
PEC: fondopensionefnm@legalmail.it

INDICE

1. REGIME FISCALE DEL FONDO	2
2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI.....	3
3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI.....	4
3.1. ANTICIPAZIONI – “NUOVI ISCRITTI”	5
3.2. ANTICIPAZIONI – “VECCHI ISCRITTI”	6
3.3. RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – “NUOVI ISCRITTI”	6
3.4. RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – “VECCHI ISCRITTI”.....	7
3.5. RISCATTI AGEVOLATI – “NUOVI ISCRITTI”	7
3.6. RISCATTI AGEVOLATI – “VECCHI ISCRITTI”.....	8
3.7. PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE – “NUOVI ISCRITTI”	8
3.8. PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE CON APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME FISCALE – “VECCHI ISCRITTI”.....	9
3.9. PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE CON APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE PREVIGENTE – “VECCHI ISCRITTI”	9
3.10. PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA – “VECCHI ISCRITTI” E “NUOVI ISCRITTI”.....	10
3.11. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - “NUOVI ISCRITTI”	10
3.12. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - “VECCHI ISCRITTI”	11
3.13. TRASFERIMENTI DELLE POSIZIONI PENSIONISTICHE	11

1. REGIME FISCALE DEL FONDO

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. I proventi derivanti dall'investimento in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);
- d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. L'importo totale delle risorse è investito, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 145/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti, purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), dell'art. 1 della legge 232/2016, siano almeno pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dall'anno 2027 del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n. 1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensionefnm.it
e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it
PEC: fondopensionefnm@legalmail.it

2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente fino ad un limite di 5.164,57 euro annui. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta (ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle già menzionate forme, per un importo, comunque non superiore a 2.582,29 euro annui.

Premio di produttività versato alla previdenza complementare

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione unica. La comunicazione degli stessi da parte dell'aderente si rende necessaria solo nei casi di omessa o errata indicazione da parte del datore di lavoro.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi sopra descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate relative al montante post 2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazione dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Fondo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n. 1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensionefnm.it
e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it
PEC: fondopensionefnm@legalmail.it

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Premessa

Il regime fiscale operante nell'ambito della previdenza complementare prevede l'esenzione (parziale ed entro i limiti previsti dalla normativa) dei contributi in fase di conferimento e ne rimanda la tassazione al momento dell'erogazione della prestazione, in forma di capitale e/o di rendita. I rendimenti derivanti dall'investimento invece vengono tassati annualmente con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (si rimanda al paragrafo 1. REGIME FISCALE DEL FONDO).

L'esenzione opera esclusivamente in relazione ai contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro e da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o da impresa, nel limite di 5.164,57 euro annui. Le quote di TFR non costituiscono componente deducibile, in quanto redditi già esclusi da tassazione ordinaria e soggetti a imposizione fiscale solo al momento della liquidazione.

Per quanto riguarda le modalità di tassazione delle prestazioni, la "nuova" disciplina fiscale si applica solo per le prestazioni corrispondenti ai montanti (intendendosi per montanti la sommatoria di contributi versati e rendimenti) maturati dalla data di entrata in vigore della disciplina stessa, con la conseguenza che ai montanti maturati prima di tale data, si rendono applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione. A tal fine è necessario tenere conto:

- dell'ammontare della prestazione maturata sino al 31 dicembre 2000 (Montante M1) per il quale si applicano le disposizioni pro-tempore vigenti, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.ro 235/E del 1998;
- dell'ammontare della prestazione maturata dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (Montante M2) per il quale si applicano le disposizioni pro-tempore vigenti, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.ro 29/E del 2001 e nella Circolare n.ro 78/E del 2001;
- dell'ammontare della prestazione maturata dal 01 gennaio 2007 (Montante M3), per il quale si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.ro 252/2005 e successive modifiche e integrazioni, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare n.ro 70/E del 2007.

Risulta pertanto fondamentale, per il Fondo Pensione, mantenere la distinzione dei contributi versati e dei rendimenti maturati nel periodo fiscale sino al 31 dicembre 2000 (teoricamente definito M1), dei contributi versati e dei rendimenti maturati nel periodo fiscale dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (teoricamente definito M2) e dei contributi e dei rendimenti maturati nel periodo fiscale dal 01 gennaio 2007 (teoricamente definito M3).

Le modalità di tassazione della prestazione in capitale (sia essa totale o parziale) e/o in rendita, dipendono non soltanto dalla "composizione" del montante previdenziale, ma altresì dal regime fiscale dell'aderente ("nuovo iscritto" oppure "vecchio iscritto") nonché dalla causale sottesa alla richiesta di liquidazione.

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione che può ridursi dal 15% fino al 9%, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Si ricorda che si definiscono "vecchi iscritti" coloro che alla data del 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992 e che non hanno

mai riscattato la loro posizione. In presenza di più posizioni previdenziali, aperte presso più forme pensionistiche complementari, sarà necessario unificare tali posizioni affinché si possa beneficiare dello status di "vecchio iscritto".

Nelle pagine seguenti si fornisce uno schema riepilogativo dei differenti meccanismi impositivi esistenti, con riferimento ad ogni singola prestazione erogabile ai sensi del D.Lgs. n.ro 252/2005.

3.1. ANTICIPAZIONI – “NUOVI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata (soggetta a conguaglio fiscale al momento della liquidazione della successiva prestazione)	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ¹
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione separata (soggetta a conguaglio fiscale al momento della liquidazione della successiva prestazione)	Montante, al netto di eventuali contributi non dedotti	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ¹
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • 23% (causale ulteriori esigenze, acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa); • 15% (causale spese sanitarie) con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

¹ L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006

3.2. ANTICIPAZIONI – “VECCHI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata (soggetta a conguaglio fiscale al momento della liquidazione della successiva prestazione)	Contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ²
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione separata (soggetta a conguaglio fiscale al momento della liquidazione della successiva prestazione)	Montante, al netto eventuali contributi non dedotti	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ²
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • 23% (causale ulteriori esigenze, acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa); • 15% (causale spese sanitarie) con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

3.3. RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – “NUOVI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ²
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione ordinaria	Montante, al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • eventuali contributi non dedotti • rendimenti 	IRPEF + Addizionale regionale + Addizionale comunale ⁴
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti. 	23%

² L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006

3.4. RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – “VECCHI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata	Contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota T.F.R., comunicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro)
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione ordinaria	Montante, al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • eventuali contributi non dedotti • rendimenti 	IRPEF + Addizionale regionale + Addizionale comunale ³
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti. 	23%

3.5. RISCATTI AGEVOLATI – “NUOVI ISCRITTI”

Di cui all'art. 14 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs n.ro 252/2005 ovvero Riscatto per mobilità, fondo di solidarietà, cassa integrazione, invalidità totale e permanente, decesso, inoccupazione perdurante

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ⁴
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione separata	Montante, al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • eventuali contributi non dedotti • rendimenti 	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ⁴
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti. 	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

⁴ L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006

3.6. RISCATTI AGEVOLATI – “VECCHI ISCRITTI”

Di cui all'art. 14 comma 2 lettere b) e C) del D. Lgs n.ro 252/2005 ovvero Riscatto per mobilità, fondo di solidarietà, cassa integrazione, invalidità totale e permanente, decesso, inoccupazione perdurante

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata	Contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota TFR, comunicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro)
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione separata	Montante, al netto di: • eventuali contributi non dedotti • rendimenti	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ⁵
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti.	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

3.7. PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE – “NUOVI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ⁵
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione separata	Montante, al netto di: • eventuali contributi non dedotti • rendimenti	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ⁵
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti.	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

⁵ L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n. 1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensionefnm.it
 e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it
 PEC: fondopensionefnm@legalmail.it

3.8. PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE CON APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME FISCALE – “VECCHI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata	Contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota TFR, comunicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro)
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione separata	Montante, al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • eventuali contributi non dedotti • rendimenti 	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ⁶
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti. 	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

3.9. PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE CON APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE PREVIGENTE – “VECCHI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione separata	Contributi versati, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	Aliquota TFR, comunicata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro)
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione separata	Montante, al netto eventuali contributi non dedotti	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ⁶
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione separata	Montante al netto di: <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato. 	Aliquota media interna al Fondo, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 19 T.U.I.R. ⁶

⁶ L'aliquota media è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti. Il reddito di riferimento è a sua volta determinato moltiplicando i contributi per un coefficiente dato dal rapporto tra 144 ed il numero di mesi di effettiva contribuzione (n) dalla data di prima adesione e fino al 31.12.2006

3.10. PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA – “VECCHI ISCRITTI” E “NUOVI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (R1)	Tassazione Ordinaria (Casellario INPS)	87,50% della rendita linda	Aliquota comunicata dal Casellario delle pensioni
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (R2)	Tassazione Ordinaria (Casellario INPS)	Rendita base, proporzionalmente riferibile al periodo fiscale, al netto della parte corrispondente ai contributi non dedotti ed ai rendimenti	Aliquota comunicata dal Casellario delle pensioni
Montante maturato post 01/01/2007 (R3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Rendita base, proporzionalmente riferibile al periodo fiscale, al netto della parte corrispondente ai contributi non dedotti ed ai rendimenti. La differenza tra l'importo di rendita effettivamente erogata e la rendita base costituisce reddito di capitale soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota nominale del 26% e tassazione effettiva al 12,50% in proporzione alla quota di investimenti in titoli pubblici ed equiparati.	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

3.11. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - “NUOVI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante, al netto di: • eventuali contributi non dedotti • rendimenti	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti.	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

3.12. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - “VECCHI ISCRITTI”

Periodo Fiscale	Meccanismo impositivo	Imponibile Fiscale	Aliquota
Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%
Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante, al netto di: • eventuali contributi non dedotti • rendimenti	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%
Montante maturato post 01/01/2007 (M3)	Tassazione a titolo definitivo con ritenuta d'imposta	Montante al netto di: • Eventuali contributi non dedotti; • Eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato; • Rendimenti. •	15% con riduzione del 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al quindicesimo e fino ad un minimo del 9%

3.13. TRASFERIMENTI DELLE POSIZIONI PENSIONISTICHE

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso altre forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.ro 252 sono esenti da ogni onere fiscale.